

Le nuove regole sui prestiti contenute nella riforma di cui al decreto del Cidr 9 luglio 2026

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Credito al consumo trasparente

Dal 20/11 valutazioni del merito più rigorose e limiti all'IA

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Prevedere le difficoltà nel rimborso dei prestiti da parte dei consumatori con una più rigorosa valutazione del merito creditizio bancario, operare con maggiore responsabilità e trasparenza contrattuale e precontrattuale da parte degli istituti di credito per evitare il sovraindebitamento dei soggetti finanziati, tutelare i consumatori in difficoltà (ad esempio con il preavviso obbligatorio per segnalazioni negative in Centrale rischi).

Sono queste alcune delle nuove regole contenute nella riforma del credito al consumo di cui al decreto 9 luglio 2026 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (in Gazzetta ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026), che adegua le disposizioni attuative preesistenti (del decreto 3 febbraio 2011) alle nuove soglie e tutele introdotte dal dlgs 212/2025 attuativo della direttiva Ue 2023/2225 (CCD2).

Le nuove norme che entreranno in vigore dal 20 novembre 2026 prevedono maggiori tutele per le persone fisiche che ricorrono a finanziamenti fino a 100.000 euro per scopi personali o familiari (in precedenza il limite era di 75.000 euro), il rafforzamento della vigilanza sui pagamenti rateali e la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento con il rimborso dei costi.

Verranno migliorati i requisiti informativi e imposte regole pubblicitarie più rigorose sui prodotti finanziari per prevenire l'indebitamento eccessivo e tutti gli intermediari finanziari dovranno svolgere, anche in presenza di garanzie reali o personali, una valutazione più attenta e rigorosa del merito creditizio.

Pertanto, prima di aumentare in modo significativo l'importo finanziato la valutazione del soggetto finanziato dovrà essere rifatta da capo con dati freschi, analizzando dati economici reali e senza accettare dichiarazioni superficiali (per la valutazione dell'affidabilità del cliente sarà vietato utilizzare i

social network come fonte informativa).

Nel caso in cui la valutazione del merito creditizio utilizzi la profilazione o i trattamenti automatizzati (anche mediante l'IA), il consumatore avrà diritto all'intervento umano, nonché a ricevere una spiegazione chiara della logica algoritmica, a esprimere la propria opinione e a chiedere il riesame del rigetto.

In definitiva, l'applicazione delle nuove regole del credito al consumo (da cui sono esclusi i contratti di credito garantiti da ipoteca) si rende necessaria anche per adattarsi alle nuove tecnologie in un'era di crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, per potenziare la protezione dei consumatori e in particolare di quelli in difficoltà, nonché per limitare il costo delle operazioni di finanziamento.

Il tutto finalizzato a creare un mercato del credito più sicuro e armonizzato a livello europeo, che tuteli i consumatori da pratiche aggressive e dal sovraindebitamento.

Le novità introdotte dal dlgs 212/2025 (e dalla CCD2) comporteranno adempimenti anche per banche e intermediari finanziari, in termini di policy creditizia, presidi di rischio e obblighi di trasparenza.

La Direttiva Ue 2023/2225. Nota come Second consumer credit directive (CCD2), entrata in vigore il 19 novembre 2023, la direttiva rafforza in modo significativo la tutela dei consumatori nel settore del credito al consumo, superando l'impianto della precedente direttiva 2008/48/Ce.

Il recepimento nell'ordinamento italiano è avvenuto con il dlgs n. 212 del 31 dicembre 2025, che ha modificato in maniera rilevante il Testo unico bancario (Tub), intervenendo in particolare su:

- valutazione del merito creditizio;
- utilizzo di sistemi automatizzati e intelligenza artificiale;
- diritto di recesso (ius poenitendi).

Per banche, intermediari finanziari e operatori del credito, il 2026 rappresenterà quindi un passaggio cruciale sotto il profilo

organizzativo, tecnologico e di compliance.

Valutazione del merito creditizio.

All'insegna di maggior rigore nel concedere prestiti e più tutela del consumatore, la valutazione del merito creditizio rappresenta uno dei pilastri della CCD2 per contrastare le pratiche di concessione "irresponsabile" del credito e per prevenire il sovraindebitamento dei consumatori.

La nuova disciplina, che dal 20 novembre 2026 sostituirà l'attuale art. 8 della direttiva originaria, impone una valutazione del merito creditizio:

- più approfondita;
 - personalizzata;
 - basata su informazioni adeguate alla tipologia di finanziamento;
 - calibrata sul profilo economico-finanziario del cliente.
- In particolare, il dlgs 212/2025, che ha modificato l'art. 124-bis Tub, ha chiarito che la valutazione dovrà essere svolta:
- nell'interesse del consumatore;
 - nel rispetto delle finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale.

Il doppio binario (tutela del cliente e gestione del rischio) impone ai finanziatori di aggiornare costantemente le proprie procedure interne, assicurando coerenza tra policy creditizia, presidi di rischio e obblighi di trasparenza.

La violazione delle regole di condotta in materia di merito creditizio non determina automaticamente la nullità del contratto, ma può generare responsabilità e conseguenze sul piano sanzionatorio e risarcitorio.

La Centrale rischi o le Sic accessibili solo ai finanziatori sottoposti a vigilanza dovranno contenere informazioni sugli eventuali arretrati del consumatore nel rimborso del credito e sull'identità del finanziatore.

Ogni richiesta di credito dovrà pertanto considerare tutte le esposizioni del consumatore, inclusi prestiti esistenti e micro-finanziamenti digitali come il "Buy now pay later" (una particolare modalità creditizia che



nella precedente normativa non veniva contemplata).

La soglia dei 100.000 euro. Con l'innalzamento della soglia del credito al consumo tutti i prestiti compresi tra 75.000 e 100.000 euro ora rientrano nelle tutele e nelle regole di trasparenza previste per i consumatori e godono di maggiori protezioni e controlli prima inesistenti per questa fascia di importo (diritti di trasparenza, fogli informativi chiari, regole sul recesso previste per i prestiti più piccoli). Se la banca usa un sistema automatico (algoritmi) per decidere se concedere il prestito, il cliente ha il diritto di chiedere l'intervento di una persona fisica per rivedere la decisione.

IA e diritto all'intervento umano. Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali creditizi.

Tali sistemi sono qualificati ad alto rischio quando utilizzati per valutazioni che incidono sull'accesso al credito. Il nuovo comma 2-bis dell'art. 124-bis Tub introduce per il consumatore il cosiddetto diritto all'intervento umano, che comprende la possibilità di ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della logica utilizzata dal sistema automatizzato, conoscere i principali elementi che hanno inciso sulla decisione, esprime-

re la propria opinione e chiedere un riesame della valutazione. Non è previsto un termine di decadenza per l'esercizio di tale diritto.

Buy now pay later (Bnpl). La riforma per la prima volta assimila il Bnpl a una forma di finanziamento a tutti gli effetti, estendendo le tutele contro il sovraindebitamento e imponendo i rigidi obblighi di trasparenza e valutazione della solvibilità anche per le dilazioni di pagamento digitali. Sono escluse solo le dilazioni gratuite offerte direttamente dal venditore per una durata massima di 50 giorni.

Pubblicità trasparente. Ogni comunicazione pubblicitaria dovrà essere corretta, chiara e non ingannevole. Saranno vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore (il quale dovrà ricevere informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, con evidenza del Taeg e dell'importo totale del credito) false aspettative circa la disponibilità o il costo di un prestito oppure circa l'importo totale che dovrà pagare.

Per le segnalazioni negative in Centrale rischi il consumatore dovrà essere informato preventivamente all'inserimento di ritardi o insolvenze nei database creditizi.

Diritto di recesso. Il dlgs 212/2025 interviene anche sul diritto di recesso, rafforzando la

consapevolezza del consumatore e riducendo le aree di incertezza.

Il nuovo art. 125-ter Tub prevede che:

- se il consumatore non riceve condizioni contrattuali e informazioni complete, il termine di recesso si estende fino a 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto;

- se manca l'informazione sull'esistenza del diritto di recesso, il termine non decorre; viene inoltre rafforzata la disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto;

- il consumatore può scegliere il supporto durevole (cartaceo o digitale) per comunicare il recesso;

- per i contratti conclusi online si applicherà anche la nuova disciplina del Codice del consumo, che prevede una funzione digitale semplice e immediata per recedere.

I riflessi della riforma sulle banche. Per banche e intermediari finanziari la riforma comporta: revisione delle policy di valutazione del merito creditizio; aggiornamento dei modelli di scoring, anche in ottica AI compliance; adeguamento delle informative precontrattuali e contrattuali; rafforzamento dei presidi di governance e controllo interno; coordinamento tra funzioni compliance, risk management e IT.

— © Riproduzione riservata —

La riforma del credito al consumo

Dal 20 novembre 2026 aumenteranno le tutele per le persone fisiche che ricorrono a finanziamenti fino a 100.000 euro (anziché 75.000) per scopi personali o familiari

Le banche nel concedere i prestiti dovranno essere più rigorose nella valutazione del merito creditizio e operare con maggiore responsabilità, trasparenza e prevenzione del sovraindebitamento

Prima di aumentare l'importo finanziato la valutazione del merito creditizio dovrà essere rifatta da capo analizzando dati recenti, economici e reali e senza accettare dichiarazioni superficiali

I soggetti finanziati potranno contare su una maggiore trasparenza nei contratti di credito e sull'obbligo di intervento umano nelle valutazioni svolte da algoritmi automatizzati

Verranno migliorati i requisiti informativi e imposte regole pubblicitarie più rigorose per prevenire l'indebitamento eccessivo

È prevista la vigilanza rafforzata su pagamenti rateali e la possibilità di estinzione anticipata del finanziamento con rimborso dei costi

Verrà aumentata la protezione dei consumatori in difficoltà (es. con il preavviso obbligatorio per segnalazioni negative in Centrale rischi)